



COMUNE di ZEDDIANI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Delibera C.C. n. 7 del 17/03/2021

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento sono applicate le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.

ART. 2 PRESUPPOSTO

- 1) Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

ART. 3 SOGGETTIVITA' PASSIVA

- 1) Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3) Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il Canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Zeddiani, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- 2) Il territorio comunale, per la corretta determinazione del Canone non viene suddiviso in categorie, pertanto si applicano sulla sua totalità le medesime tariffe.

ART. 5
RIDUZIONI

- 1) E' prevista la riduzione del 30% per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici ovvero con il patrocinio dell'ente.

ART. 6
ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

ART. 7 DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, prima di occupare il suolo o di iniziare la diffusione dei messaggi pubblicitari.
- 2) In assenza di variazione la dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi.
- 3) La modifica dell'occupazione permanente del suolo pubblico può avvenire solo previa nuova concessione ottenuta mediante la presentazione di nuova istanza all'ufficio competente

ART. 8
PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il termine per il pagamento del Canone unico relativo ad occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari con carattere permanente è il 31 gennaio di ogni anno, mediante modello di pagamento inviato dal Comune;
- 2) Per il Canone unico dovuto per periodi inferiori all'anno solare, il versamento deve essere eseguito in unica soluzione, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari;
- 3) Il Canone unico non è dovuto per importi fino a 4 euro, con riferimento all'anno di imposta e può essere concesso un pagamento per un massimo di tre rate per importi superiori ai 300 euro.

ART. 9
TARIFFE DEL CANONE UNICO

- 1) Con apposita delibera di Giunta Comunale sono approvate le tariffe del Canone unico, entro il termine stabilito dalla normativa statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
- 2) Qualora le tariffe non vengano approvate entro tale termine, si intendono prorogate di anno in anno;
- 3) Sono previste le seguenti tipologie di tariffe:
 - Tariffa giornaliera, quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari ha durata inferiore all'anno;
 - Tariffa annua quando l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di mezzi pubblicitari si protrae per l'intero anno solare.

ART. 10
RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 15,00.

ART. 11
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del Canone.

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12 NATURA DELLE OCCUPAZIONI

- 1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee.
- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.
- b) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

ART. 13 CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del Canone.
- 2) L'ufficio coinvolto nel procedimento teso al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è l'ufficio di Polizia municipale.
- 3) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.
- 3) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.

- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 14

ISTRUTTORIA

- 1) Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare e fa un controllo della documentazione allegata, il termine della conclusione del procedimento è di 30 giorni.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica, sospendendo il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ART. 15

OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione/autorizzazione [in sanatoria] ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il Canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria.
- 2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
- 2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.
- 3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando termine per provvedervi. Decorso, inutilmente il tale dato,

l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.

ART. 17

PARTICOLARI FATTISPECIE

1) Le occupazioni di superficie con ponti, steccati, pali di sostegno, scale ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazione di pronto intervento, di durata non superiore alla giornata, per riparazioni e piccoli lavori di manutenzione o di allestimento;

2) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione salvo le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori a una giornata e purché non intralcino la circolazione;

3) Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree individuate dal Comune previo rilascio del permesso da parte dell'ufficio competente.

4) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.

ART. 18

PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 19

ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

1) L'atto di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile individuato dalla procedura disciplinata dal presente regolamento, previo versamento, ove richiesto e se necessario di marca da bollo e deposito cauzionale.

1) L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi di cui all'art. 13;
- b) la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- c) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;

- d) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
 - e) la quantificazione e l'ammontare del Canone dovuto.
- 2) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
- 3) Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 5 dal trasferimento, indicando gli estremi della concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.
- 4) La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.

ART. 20 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.
2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con la concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:
- a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;
 - b) pagare il Canone alle scadenze prefissate;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.
 - h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
 - i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 21
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
- 2) Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto giustificandone i motivi con le stesse modalità previste di cui all'art. 13, almeno trenta giorni prima per le occupazioni permanenti, tre giorni prima per le occupazioni temporanee.

ART. 22
DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ❖ violazione delle condizioni previste nella concessione/autorizzazione;
 - ❖ violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
 - ❖ uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - ❖ mancato pagamento del Canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore competente comporta la cessazione degli effetti della pronunciata;
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato;
- 4) Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

ART. 23
**REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE O RINUNCIA
DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo
- 2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del Canone pagato anticipatamente dal concessionario.
- 3) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia

comporta alla la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 24

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico di cui al comma 819, lett. A) della Legge 160/2019, il Canone è determinato in base alla durata, superficie di occupazione in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione, zona occupata del territorio comunale;
- 2) In conformità al comma precedente, vanno considerati i seguenti criteri:
 - a) classificazione come da articolo 4 (unica categoria)
 - b) superficie occupata espressa in metri quadrati
 - c) durata dell'occupazione
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata.
- 3) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie;
- 4) Per le occupazioni temporanee il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni;
- 3) Non sono soggette al Canone le occupazioni la cui superficie sia inferiore al mezzo metro quadrato, salvo che siano più occupazioni da parte dello stesso soggetto;
- 4) Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a Canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione;
- 5) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 25

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitario intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato;
- 2) La richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso l'ufficio competente e tale richiesta deve contenere:

- a) generalità del richiedente, residenza o domicilio legale e codice fiscale/partita iva, sia per persona fisica o impresa individuale;
- b) individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
- c) descrizione dell'impianto corredato di scheda tecnica e/o disegno illustrativo;
- d) impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

3) La domanda non è necessaria e risulta assorbita da una semplice dichiarazione da presentare all'ufficio competente nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite locandine, pubblicità su autoveicoli ed esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.

ART. 26

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza della località del territorio comunale;
- 2) Ai fini della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari il territorio del Comune di Zeddiani si intende compreso in un'unica categoria;
- 3) Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata dalle scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero di messaggi.
- 4) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano al metro quadrato.
- 5) Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;
- 7) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo;
- 8) Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- 9) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
- 10) Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata mediante l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del Canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte;
- 11) La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nei giorni di mercato e in occasione di sagre,

fiere, pali o manifestazioni nelle piazze aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del Canone, almeno 3 giorni prima;

12) E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lanci di volantini od oggetti da veicoli o velivoli;

13) Per la diffusione di messaggi pubblicitari non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

ART. 27 REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE O RINUNCIA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
--

1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo

3) La revoca, la sospensione e la modifica della autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del Canone pagato anticipatamente dal concessionario.

3) L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica e preventiva comunicazione all'ufficio competente e previa rimozione dell'impianto. La rinuncia non comporta alla la restituzione del Canone eventualmente versato

ART. 28 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
--

1) Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce il servizio per l'affissione, a cura del comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2) Per l'affissione degli avvisi/comunicazioni l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate nel sito istituzionale;

3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, messo a disposizione.

4) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;

5) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;

6) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

7) Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate;

8) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 29
TIMBRATURA DEI MANIFESTI

I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio competente con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'ufficio medesimo, anche la data di scadenza della affissione.

ART. 30
DISCIPLINA SANZIONATORIA

- 1) In presenza di occupazione o di impianti pubblicitari abusivi, il Comune procede alla contestazione dell'abuso mediante notifica di apposito verbale di contestazione;
- 2) Nelle ipotesi di cui al comma 1, per esempio per cessazione o decadenza o revoca dell'autorizzazione, il Comune deve procedere alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone;
- 3) Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune deve procedere con immediata copertura della pubblicità, previa notifica del predetto verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale;
- 4) Qualora la rimozione sia effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, questo non ha diritto al rimborso del Canone versato o dovuto per detto anno;
- 5) Nel caso di rimozione conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del Canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
- 6) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 30%;
- 7) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 31
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate è effettuata con la procedura di cui all'art.1, comma 792 della Legge 160/2019 ;
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 32 DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI
--

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP/TOSAP/ICPDPA/CIMP (specificare la tipologia in essere).
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del Canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.
- 4) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 5) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.